



## *Comune di Predosa*

# *Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (denominazione comunale)*

### Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Predosa individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, piatti tipici, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni del territorio, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
  - b) dell'assunzione - nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti - di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
  - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
  - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che

abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

#### Art. 2 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO. DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari del territorio che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa a quelle manifestazioni che abbiano avuto luogo per almeno due anni consecutivi.

#### Art. 3 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

#### Art. 4 - LE SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro De.Co. per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co. si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco e presieduta dallo stesso o da suo delegato. La Commissione sarà composta da un rappresentante del settore agricoltura, un rappresentante del settore artigianato, un rappresentante del settore commercio, un esperto del settore agro-alimentare ed uno storico locale. Funge da Segretario il responsabile del procedimento.
4. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.Co. ed alla relativa vigilanza igienico-sanitaria si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti.
5. Iniziative, manifestazioni ed attività connesse a produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi - per tutti i prodotti segnalati e denominati - della scritta **De.Co. (Denominazione Comunale)** completata dal numero di iscrizione.
6. Ogni abuso nell'utilizzo del marchio sarà perseguito a norma di legge.

#### Art. 5 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno del Servizio Attività Produttive, commercio, artigianato ed agricoltura.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

#### Art. 6 - LE INIZIATIVE COMUNALI E L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi di comunicazione, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune ricerca, altresì, ai fini De.Co., forme di collaborazione con altri enti territoriali ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

#### Art. 7 - LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

#### Art. 8 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

#### Art. 9 – RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

1. Quanto contenuto nel presente Regolamento nonché l'applicazione dello stesso, si ispira ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti. Conseguentemente queste costituiscono un limite all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

#### Art. 10 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.